FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : **www.lnd.it - www.lndpuglia.it** - MAIL: **del.trani@lnd.it**
PEC: **delegazionebat.puglialnd@pec.it**

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 3 del 2 Luglio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO 080.5699011 cr.puglia@lnd.it

- **Diletta Mancini** (Segretario) 080.5699007 d.mancini@lnd.it
- **Alessandro Schirone** (Vice Segretario, Ufficio Stampa) 080.5699002 a.schirone@lnd.it
- **Stella Lo Giacco** (Impianti Sportivi) 080.5699006 s.logiacco@lnd.it
- **Antonella Tondo** (Attività Agonistica LND - Campionati) 080.5699008 a.tondo@lnd.it
- **Giuseppe Sforza** (Tesseramento) 080.5699016 g.sforza@lnd.it
- **Giuseppe Gialluisi** (Affari Generali) 080.5699018 g.gialluisi@lnd.it
- **Sergio Lucidi** (Attività Agonistica SGS) 080.5699020 s.lucidi@lnd.it
- **Chiara Laterza** (Centralino, Amministrazione) 080.5699011 c.laterza@lnd.it
- **Antonio Rossiello** (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe) 080.5699013 a.rossiello@lnd.it
- **Rosangela Zingarelli** (Amministrazione) 080.5699004 r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Ufficio Amministrazione	amministrazione.puglialnd@pec.it
Ufficio Segreteria	segreteria.puglialnd@pec.it
Ufficio Tesseramento	tesseramento.puglialnd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	impianti.puglialnd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	agonistica.puglialnd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	affiliazionicoppe.puglialnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.puglialnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.puglialnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.puglialnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.puglialnd@pec.it
BARI	delegazionebari.puglialnd@pec.it
BAT	delegazionebat.puglialnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A DEL 1° LUGLIO 2024)

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale

CONVOCA

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica dei poteri
2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
4) Elezione del Presidente Federale
5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A DEL 1° LUGLIO 2024)

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 22 maggio 2024, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;

- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;

- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

OMISSIS

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CASTELLANETA CALCIO 1962	70136	C.R. PUGLIA	C.U. N. 41	11/09/2023
PALAGIANELLO	79974	C.R. PUGLIA	C.U. N. 9	31/07/2008
ORTA NOVA	204724	C.R. PUGLIA	C.U. N. 22	09/08/2023
OSTUNI 1945	917927	C.R. PUGLIA	C.U. N. 144	15/02/2024
NEW TEAM PUTIGNANO	930903	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
AVETRANA CALCIO	935640	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	28/07/2023
OLYMPIQUE OSTUNI	936050	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
DONA FIVE FASANO	941383	C.R. PUGLIA	C.U. N. 49	25/09/2023
STORNARELLA CALCIO	943880	C.R. PUGLIA	C.U. N. 41	11/09/2023
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	945884	C.R. PUGLIA	C.U. N. 46	20/09/2023
BISCEGLIE FOOTBALL CLUB	947238	C.R. PUGLIA	C.U. N. 49	25/09/2023
EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	950005	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
ASCOLI SATRIANO CALCIO	950123	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023
SAN PIETRO VERNOTICO	950166	C.R. PUGLIA	C.U. N. 10	14/07/2023
MEDANIA SPORT	951935	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
REAL SOCCER LEVERANO	952127	C.R. PUGLIA	C.U. N. 50	26/09/2023
FESCA BARI	952796	C.R. PUGLIA	C.U. N. 32	31/08/2023
CORSANO 2020	953302	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
CARMIANO MAGLIANO	953469	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
OLIMPIA PALO	953979	C.R. PUGLIA	C.U. N. 23	08/08/2023
VILLAGE BLACK SOCCER	954075	C.R. PUGLIA	C.U. N. 46	20/09/2023
FUTSAL GAZZELLE SOLETO	955299	C.R. PUGLIA	C.U. N. 23	08/08/2023
VIRTUS MELENDUGNO	955434	C.R. PUGLIA	C.U. N. 51	28/09/2023
UNITED MONTEDORO	955484	C.R. PUGLIA	C.U. N. 31	31/08/2023
REAL CERIGNOLA A.S.D.	955563	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTSAL LUCERA 2023	962072	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023

OMISSIS

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 1° LUGLIO 2024)

Il Presidente Federale

– preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

– ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori. Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Allegati

Allegato in calce al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

-Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D.:	Normativa Art. 43 - N.O.I.F. obbligo visita medica;
-Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D.:	Orari ufficiali inizio gare, Stagione Sportiva 2024/2025;
-Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D.:	Programma Manifestazioni nazionali L.N.D. 2024/2025;
-Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D.:	Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 – Fase Nazionale
-Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D.:	Nomine Delegazioni Provinciali Distrettuali e Zonali L.N.D. 2024/2025;
-Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D.:	Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D.

-Circolare n. 1 della L.N.D.:	Attività Ufficiale Stagione Sportiva 2024/2025;
-Circolare n. 2 della L.N.D.:	Decadenza Affiliazione - art. 16 N.O.I.F.;
-Circolare n. 3 della L.N.D.:	Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
-Circolare n. 4 della L.N.D.:	Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;
-Circolare n. 5 della L.N.D.:	Convenzione L.N.D. - USSI;
-Circolare n. 6 della L.N.D.:	Rapporti con organi di informazione;
-Circolare n. 7 della L.N.D.:	Acquisizione diritti audio - video per la stagione sportiva 2024/2025;
-Circolare n. 8 della L.N.D.:	Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso I canali social ufficiali delle Società LND.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 02/07/2024.

IL SEGRETARIO
(Assunta Gaudino)

IL DELEGATO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2024/2025

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N. 4
Stagione Sportiva 2024/2025

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2024/2025:

- dal 21 Luglio 2024 ore 16.00
- dal 1° Settembre 2024 ore 15.30
- dal 27 Ottobre 2024 ore 14.30
- dal 19 Gennaio 2025 ore 15.00
- dal 30 Marzo 2025 ore 16.00
- dal 20 Aprile 2025 ore 16.30

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2024/2025, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores "Under 19" Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REG.	COPPA ITALIA CALCIO A 11	TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 11 E CALCIO A 5
Mercoledì 12/02/2025			1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 19/02/2025			1ª fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 26/02/2025			1ª fase triangolare	
Mercoledì 05/03/2025			Quarti di andata	
Mercoledì 12/03/2025			Quarti di ritorno	
Mercoledì 19/03/2025			Semifinali andata	
Mercoledì 26/03/2025			Semifinali ritorno	
Sabato 05/04/2025			FINALE (eventuale)	
Da Venerdì 11/04/2025 A Venerdì 18/04/2025				TDR CALCIO A 11
Da Giovedì 24/04/2025 A Giovedì 01/05/2025				TDR CALCIO A 5
Sabato 03/05/2025		1ª fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 07/05/2025		1ª fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 10/05/2025		1ª fase triangolare		
Sabato 17/05/2025		Quarti andata		
Sabato 24/05/2025		Quarti ritorno		
Domenica 25/05/2025	1°t. gara andata			
Sabato 31/05/2025		Semifinali andata		
Domenica 01/06/2025	1°t. gara ritorno			
Sabato 07/06/2025		Semifinali ritorno		
Domenica 08/06/2025	2°t. gara andata			
Sabato 14/06/2025		FINALE		
Domenica 15/06/2025	2°t. gara ritorno			

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N°6
Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2024/2025, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2024/2025 la 58ª Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento:

ART. 1
PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.

ART.2
FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2024/2025, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D
Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione
La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.
La data entro cui questi ultimi – a completamento della fase regionale della manifestazione - dovranno improrogabilmente segnalare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale, **che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza**, è fissata per il 3 febbraio 2025.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:
- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ART. 3
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia relativa alla fase regionale e del Dipartimento Interregionale è data facoltà ai Comitati e al Dipartimento Interregionale di applicare le stesse norme d'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età che sono state eventualmente fissate per le gare dei rispettivi Campionati.
Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale Coppa Italia di Eccellenza) non sono, invece, previsti obblighi riferiti all'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

ART. 4
SOSTITUZIONE CALCIATORI E DISTINTA DI GARA

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C.
Ai sensi di quanto disposto dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 218/A del 14 maggio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 383 pubblicato in pari data, si dispone che nelle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentito alle Società di indicare un massimo di nove calciatori di riserva nella distinta di gara.

ART. 5
SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A	Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia –Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale che si disputerà, in data e luogo da definire, in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026.
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2024/2025 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7
DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.
Le tasse reclamo sono fissate dalla F.I.G.C con proprio Comunicato Ufficiale.
Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 8
CAMPI E ORARI

I campi di giuoco sono quelli indicati dalle Società all'atto dell'iscrizione ai campionati di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 delle N.O.I.F.
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9
ARBITRI

Gli Arbitri, designati direttamente dall'A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai competenti C.R.A.
Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza, saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e "Quarto Ufficiale Arbitro" di Regione diversa da quelle delle squadre in competizione.

ART. 10
NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE

a) Triangolari
- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate l'Arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11
RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). A suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00 quale prima rinuncia. Nel caso di seconda rinuncia e conseguente esclusione dalla competizione sarà comminata un'ammenda fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia così come stabilito dall'art. 53, comma 9, delle N.O.I.F.

ART. 12
EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S.

ART. 13
ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni relative all'assistenza medica saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della L.N.D.

ART. 14
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

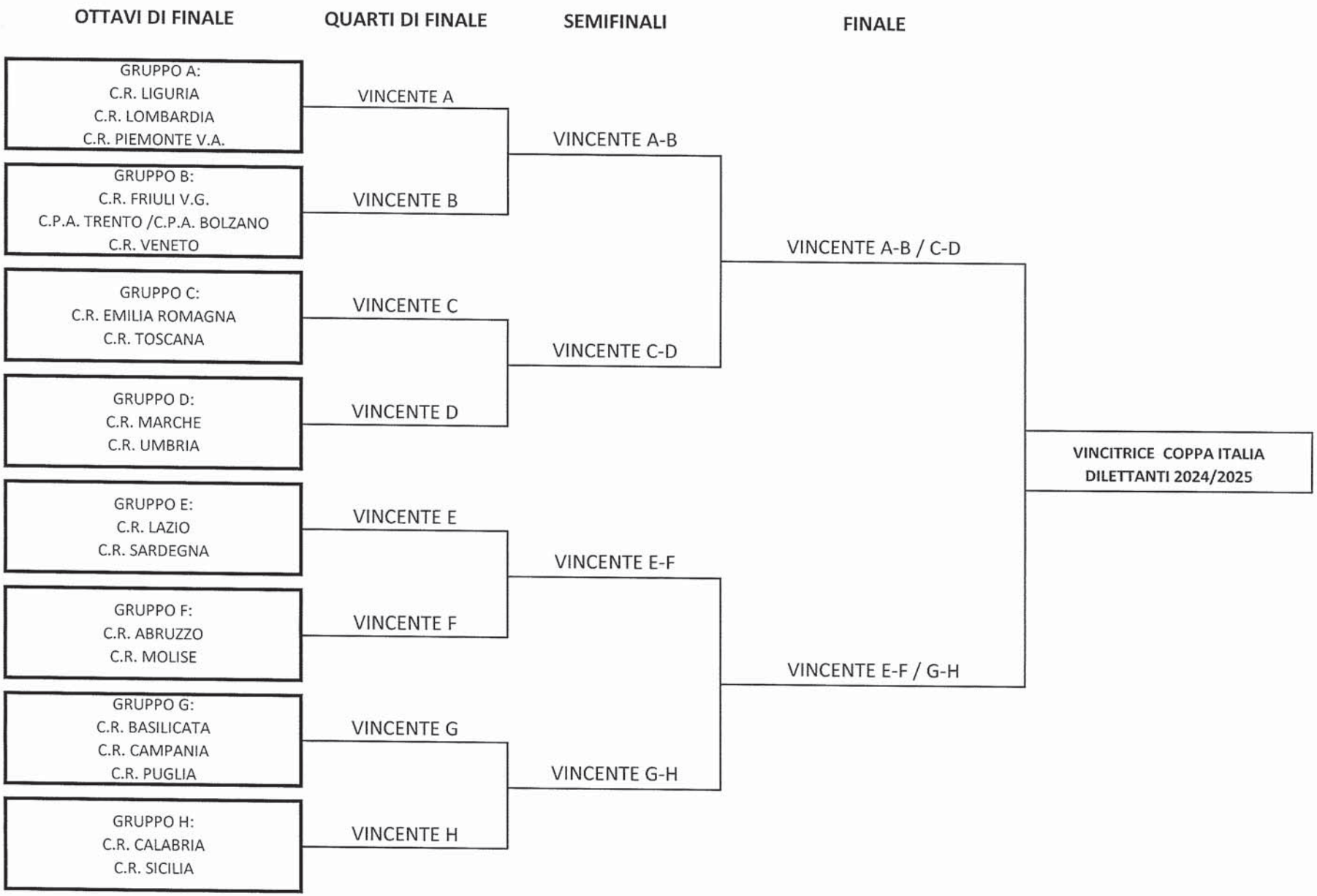
OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALI
FINALE
GRUPPO A:
C.R. LIGURIA
C.R. LOMBARDIA
C.R. PIEMONTE V.A.
GRUPPO B:
C.R. FRIULI V.G.
C.P.A. TRENTO /C.P.A. BOLZANO
C.R. VENETO
GRUPPO C:
C.R. EMILIA ROMAGNA
C.R. TOSCANA
GRUPPO D:
C.R. MARCHE
C.R. UMBRIA
GRUPPO E:
C.R. LAZIO
C.R. SARDEGNA
GRUPPO F:
C.R. ABRUZZO
C.R. MOLISE
GRUPPO G:
C.R. BASILICATA
C.R. CAMPANIA
C.R. PUGLIA
GRUPPO H:
C.R. CALABRIA
C.R. SICILIA
VINCENTE A
VINCENTE B
VINCENTE C
VINCENTE D
VINCENTE E
VINCENTE F
VINCENTE G
VINCENTE H
VINCENTE A-B
VINCENTE C-D
VINCENTE E-F
VINCENTE G-H
VINCENTE A-B / C-D
VINCENTE E-F / G-H
VINCITRICE COPPA ITALIA
DILETTANTI 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 7
Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2024/2025, a valere fino al 30 giugno 2025.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

Delegato	BASTIDA MARIO	
Vice Delegato	SARRA MARINO	
Componenti	CANTALINI TOMMASO	COLANTONI MARIO
	RETTA RAFFAELE	INDICIANI SONIA
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	D'ORAZIO PIERO	
Componenti	FIGURILLI PIETRO	TURDO' ANTONIO
	FARAONE SERGIO	MARIANETTI ENNIO
	ZAPPACOSTA MASSIMILIANO	
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	DI PIERDOMENICO CLAUDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO	NARDELLA STEFANIA
	BORZILLO GIUSEPPE	DOTOLI BENITO
	TRAVAGLINI DOMENICO	DI TOMASSO RED LILY
Segretario	CAMPOMIZZI LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Delegato	PELUSI DOMENICO	
Vice Delegato	CHIAVETTA ENNIO	
Componenti	DI PROVVIDO ENNIO	D'AGOSTINO OTTAVIO
	D'ALESIO ANTONIO	DI DONATO SEVERINO
	MARCONE SANDRO	DELLE MONACHE SONIA
Segretario	SOTTANELLI GABRIELE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO

Delegato	BERARDINETTI GIOVANNI	
Vice Delegato	RINGEGNI ANTONIO	
Componenti	D'ONOFRIO ANGELO	DI CESARE MATTIA
Segretario	RAINALDI ANDREA	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO

Delegato	TRAVAGLINI PINO	
Vice Delegato	AFFALDANI VINCENZO	
Componenti	DI CIOLLA BRUNO	DI FRANCESCO LUIGI ANTONIO
	CIRULLI PASQUALE	
Segretario	ROSSINI FABRIZIO	

DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO

Delegato	LOMBARDI FABIO	
Collaboratori	DI BATTISTA MATTIA	MARCONETTI MAURIZIO

COMITATO REGIONALE BASILICATA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Delegato	COLANGELO ROCCO	
Vice Delegato	CERABONA ROCCO	
Componenti	CONSOLI GIOVANNI	AMATO SABATO LORIS
Segretario	TARATUFOLO MARIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato	DI BENEDETTO ANTONIO ROCCO	
Vice Delegato	BEVILACQUA ANTONIO	
Componenti	NAPOLITANO LUIGI	SILEO DONATO
	LICHINCHI GIUSEPPE ANTONIO	
Segretario	CARUSO SANTO	

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato	DANDREA EMIDIO	
Collaboratori	MESSUTI AGOSTINO	LATORRACA RICCARDO NAZARENO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato	MIRARCHI DANTE	
Vice Delegato	VIOTTI GENNARO	
Componenti	MONTESANO ERCOLE	COLAO ALDO
	PESSIA ALESSANDRO	VIOTTI FABRIZIO
	LEONE VITALIANO	
Segretario	SCARPINO ALBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato	MASSARINI ANTONIO	
Vice Delegato	PALMIERI SALVATORE	
Componenti	AMENDOLA FABIO GASPARE	MUZZI ALESSANDRA
	CARBONE ALFONSO	CALABRETTA ANTONIO
	SENATORE FRANCESCA	GERVASI ANDREA
	REDA DEBORA	MISASI FRANCESCO
Segretario	SCARNATO DOMENICO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato	TALARICO GIUSEPPE	
Vice Delegato	COMITO SILVIO	
Componenti	TALARICO MARIO	FRATTO ALESSANDRO
	VILLARDITA ANTONINO ROBERTO	CERAUDO SALVATORE
	FIORINO GIUSEPPE	DELL'AMICO YLENIA
	IOVINE MANUELA	AMEDEO DAVIDE
Segretario	FERRAGINA MARIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato	BARBARO CARMELO	
Vice Delegato	PORTULESI PASQUALE	
Componenti	ACCURSI ROBERTA	MUSOLINO GIUSEPPE
	FURFARO PIETRO	POLIFRONI FILIPPO
	ROSSETTI DOMENICO	LOMBARDO GIANLUCA
	CAPOCASALE ILARIO	
Segretario	MARTINO BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato	ARENA DOMENICO	
Vice Delegato	CHILA' ANTONINO	
Componenti	CIMINO DONATELLA	MICELI SERGIO
	BELLANTONIO BRUNO	STILO GIANDOMENICO
	BARRECA PASQUALE	ALOI GIUSEPPE
	NUCERA FILIPPO	BRANCA ANTONIO
	IERO BASILIO	
Segretario	PITTARELLA PASQUALE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato	BRUNO GIOVANNI	
Vice Delegato	CIMINO MARIO	
Componenti	ABENANTE FRANCESCO	GAROFALO DANIELE
	BARONE ANTONIO	CIMINO GIUSEPPE
	TRIPODI ELENA	ABASTANTE GIOVANNI
Segretario	NUNNARI STEFANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato	NATALE ROBERTO	
Vice Delegato	IOCULANO LUIGI	
Componenti	CERAVOLO VINCENZO ENNIO	LIOTTI NICOLA CHRISTIAN
	MANGONE SALVATORE	BONADDIO ANTONELLO
	FUSCA ONOFRIO	BONPASSO ALESSIO
	VARRIALE DOMENICO	LICO DOMENICO CARLO
Segretario	RESTUCCIA GIUSEPPE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato	PISANO ANTONIO	
Vice Delegato	GIACOBBE RAFFAELE	
Componenti	FIORINO DOMENICO	SASSO SALVATORE
	PISANO GIROLAMO DARIO	NICOLI FABIO
	CORVO CLEMENTE	FALLETI MARCO
Segretario	MANAGO' VALERIO	

DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO

Delegato	BUFANIO BATTISTA	
Collaboratori	PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO	RUGIERO GIUSEPPE
	GNISCI MASSIMILIANO	VISCA CIRO
	LOGIUDICE FRANCESCO	CASELLI VINCENZO
	BENTROVATO IVANA	FERRANTE LUIGI ELIO
	CALOMENI FRANCESCO	CURCIO TONY

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato	POSILLIPO PASQUALE		
Collaboratori	SANGIULIANO GUSTAVO	CENTO FRANCESCO	LENTINI MARIO

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato	CARNOVALE LUIGI	
Collaboratori	CARNOVALE ATTILIO	CARNOVALE SONIA
	MASCIARI GIACINTO	CALIMERI ANTONIO
	CONSOLE ANTONIO	

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato	COLUCCINO OLINDO	
Vice Delegato	IMPARATO SABINO	
Componenti	FAVODIANO ALESSANDRO	BUONCERVELLO FERDINANDO
	FINA CARMINE	PICARIELLO GIANFRANCO
	RICCI GIUSEPPE	GIALANELLA ENZO
	FEROLA ANTONIO	DELLO IACONO ANTONIO
	SANTANIELLO CARMINE	SOCCORSO GREGORIO
	GUERRIERO RAFFAELE	
Segretario	GUERRIERO FERNANDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato	LOMBARDI VINCENZO	
Vice Delegato	DI MARCO PASQUALINO	
Componenti	DE VINCENTIS DARIO	ZOLLO DORINO
	SORDILLO MARIA TERESA GIULIA FILOMENA	VIGLIOTTA PASQUALE
	FOSCHINI RAILTON	MELITO RAFFAELE
	MANGANIELLO SERGIO	
Segretario	CORRADO ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato	DE FRANCESCO FABIO	
Vice Delegato	RIVETTI COSTANZA	
Componenti	COLETTA MASSIMO	IZZO GIUSEPPE
	SPERLONGANO ANTONIO	FILOSA ANNUNZIATO
	DE SANTIS LUIGI	PASCARELLA TIZIANA
Segretario	BIRTA ANA MARIA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato	MONTESANO ANTONIO	
Vice Delegato	CICCARELLI MARIANA	
Componenti	CINQUEGRANELLI FRANCESCO	GARGIULO PASQUALE
	PASCARELLA SABATINO	MITTIGA STEFANO
	FLORIO LEONARDO	FATTORUSO CATELLO
	DEL PRETE GENNARO	PELUSO RAFFAELE
	COMENTALE CATELLO	NARCISO MARIA
	COPPOLA MATTEO	DE SANTO ANDREA

	DI MARINO BIAGIO	MAGNO DANIELE
Segretario	FERRO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato	MAURO DONATO	
Vice Delegato	MANFREDELLI ISABELLA	
Componenti	PETROCELLI ANTONIO	ANASTASIO GIOVANNI
	AVALLONE ERCOLE	GRIMALDI VINCENZO
	CENI GIOVANNI	PARISIO ELIO
	SERRETIELLO ANTONIO	MANTOVANO FILOMENA
	SATURNO MARIO ANTONIO	OLIVA PAOLO
	PIZZO FAUSTO	STANZIONE GIUSEPPE
	MANCINO SALVATORE	LUONGO GIOVANNI
	AMOROSO PIETRO	
Segretario	MALANGONE PIERO	

DELEGAZIONE ZONALE PIETRAMELARA - ALTO CASERTANO

Delegato PANARELLO MICHELE

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO

Delegato RUGGIERO AUGUSTO

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO

Delegato DARALLA NICOLA

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

Delegato CANONICO LUIGI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Delegato	GALLO MICHELE	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	STANZANI MARIO	FRANCIA STEFANO
	FRANZAROLI MAURO	RESTA COSIMO
	MEDINI RITA	GUERZONI PAOLO
Segretario	SEGATO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Delegato	ZUCCATELLI DAVIDE	
Vice Delegato	MONGARDI LANFRANCO	
Componenti	MAZZONE GABRIELE	STECCHI MASSIMO
Segretario	VERONESI VILLI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLI' CESENA

Delegato	LAMBERTINI DANIELE	
Vice Delegato	SPIGNOLI DOMENICO	
Componenti	PELLEGRINO FRANCESCO	RECIPUTI DAVIDE
Segretario	VESTRUCCI EDMONDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Delegato	BAISI NICOLA	
Vice Delegato	GIBERTINI EUGENIO	
Componenti	PIACENTINI MARZIA	BORELLI CHRISTIAN
	NICOLETTI RICCARDO	GIOVANARDI GIANFRANCO
	BELLINI FRANCESCO	
Segretario	BORTOLOTTI MATTIA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

Delegato	CAPELLI FRANCO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	BOTTAZZI STEFANO	CAVAZZINI ANDREA
Segretario	FAZIO ANDREA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Delegato	GARDELLA ANGELO	
Vice Delegato	BERNAZZANI GIANCARLO	
Componenti	MAZZOCCHI MAURIZIO	FAVARI LUCIA
	INZANI WALTER	FRANZONE MARCO
	BERETTA PIETRO	CAMPOMINOSI GIUSEPPE
	TARANTI LUCIANO	
Segretario	BERGAMI ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Delegato	JOHANNES DONATI	
Vice Delegato	CELOTTI DAVIDE	
Componenti	RANDI ANDREA	MINGUZZI DOMENICO
	LAMI GIANLUCA	MARZANO ALFONSO
	CARTA MATTEO	
Segretario	ZACCARI GIORGIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Delegato	FRANCO SERGIO	
Vice Delegato	BIANCHI MAURIZIO	
Componenti	VENERANDI OMAR	GIACOMINI GIORDANO
	PELLEGRINI GUIDO	GORI STEFANO
Segretario	EVANGELISTI FLORIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Delegato	RABBI MANUELE	
Vice Delegato	BALZARINI PAOLO	
Componenti	MONTERMINI WALTER	COPPOLA NICOLA
	SABATTINI MAURO	MENOZZI CLAUDIO
	GIANNI MAURO	GAMBARELLI PIERPAOLO
Segretario	PIOPPI IVANO	

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Delegato	CANCIANI ERMES (AD INTERIM)	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	CASASOLA MASSIMO	FIAMINGO GAETANO
	FAMEA FRANCESCO	
Segretario	PAVANEL MAURIZIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato	ANTONINI GIORGIO	
Vice Delegato	BAGATIN CARLO	
Componenti	GARLANT LUIGI	RONCHESE LORENZO
	LISOTTO CHIARA	BOZZO STEFANO
Segretario	GUBULIN GIUSEPPE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Delegato	PLAZZOTTA MAURIZIO	
Vice Delegato	DE ANTONI STEFANO	
Componenti	CANDIDO GINO	SIMONETTI DENIS
Segretario	NEREO DARIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

Delegato	PODGORNIK ANTONIO	
Vice Delegato	PREDONZANI ALESSANDRO	
Componenti	MLECUS ALFREDO	CHIORRI AUGUSTO
	CHICCONI CLAUDIO	
Segretario	CHEBER ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Delegato	BRUNO ANTONIO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	FADON FABIANO	DE BELLA ERMANNO
	PIRIONI ROBERTO	
Segretario	FANIGLIULO MARCELLO	

COMITATO REGIONALE LAZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Delegato	TAGLIAFERRI PIETRINO	
Vice Delegato	MORICONI SISTO	
Componenti	FARINA PIETRO	CALDERARI MARCO
	TANZI DANIELA	SABELLICO SIMONE
	NECCIA LUCA	
Segretario	SAVOI MASSIMILIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Delegato	VALENTE RAFFAELE	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	OTTAVIANI FRANCESCO	ZICARELLI FAUSTO
	ZACCHEO REGINALDO	VERNAZZARO FRANCESCO
	SANTINI ALESSANDRO	
Segretario	BIANCO LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Delegato	PARRAVANO GIANPAOLO	
Vice Delegato	FEDRI RENZO GIULIANO	
Componenti	MINICHETTI FULVIO	BISCETTI ELISA
	MACCA GIOMBATTISTA	DE ANGELIS MARCO
Segretario	BONAVENTURA PAOLA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Delegato	DI BENEDETTO ANGELO	
Vice Delegato	SIMEONE ANTONIO	
Componenti	VECCHIO WALTER	FELICIELLO CARLO
	BRUNO RENATO	CAMPOSANO FABIO
	CECCHINI ELVIO	DARESTA GIUSEPPE
	CARLI CINZIA	DODDI GIAMPIERO
Segretario	PARISI GIOVANNI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Delegato	MORACCI ANGELO	
Vice Delegato	SAGGINI BRUNO	
Componenti	CELESTINI MARCELLO	CHIRICOZZI FRANCO
	LAMORATTA MAURIZIO	MAZZIERI MAURIZIO
	GENTILI GIUSEPPE	
Segretario	CRISTI TOMMASO	

COMITATO REGIONALE LIGURIA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI

Delegato	CODICE IGNAZIO	
Vice Delegato	FUGGETTA ALDO	
Componenti	ACAMPORA ANIELLO	CICALA FRANCO
	CASAGRANDE SERGIO	MIOTTO DIEGO
Segretario	VACCARI CARLO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Delegato	BIANCHI CLAUDIO	
Vice Delegato	BASTONI VINCENZO	
Componenti	GOBBO MAURIZIO	RATTONE PATRIZIO
	ULISSE FULVIO	VASSALLO CORRADO
Segretario	BOERO ITALO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Delegato	CANETTI SILVIO	
Vice Delegato	PIRA ENRICO	
Componenti	ANNIBALE GIANPAOLO	FIANI MATTEO
	BENEDETTO ANTONIO	
Segretario	MARAFANTE MONICA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Delegato	CROVARA DORIANO	
Vice Delegato	BARTOLETTI GIAN MARCO	
Componenti	CAMPANELLI GIOVANNI	PAGANINI CARLO
	CONTI LORENZO	
Segretario	TORRE GANDOLFO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Delegato	IANNECE CARMINE	
Vice Delegato	BESIO GIOVANNI	
Componenti	BARLOCCO FABIO	BATTAGLINO MARCO
	LAZZARI LUCIANO	PENNA GIAMPIERO
	CERRI DAVIDE	
Segretario	FANTINO GIOVANNI	

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato	MAZZOLENI ROBERTO	
Vice Delegato	MAZZOLENI LUISA	
Componenti	MAGGIONI ANTONIO	TORMENA GIOVANNI
	VITALI PIERANGELO	BONACINA ENRICO
	RUGGERI FLORIANO	PAGANI MAURO
	LUGNAN MARZIO	BORALI MATTIA
	ALLIEVI CLAUDIO	
Segretario	GHISLANDI ENRICO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Delegato	FACCHI STEFANO	
Vice Delegato	RICCI GIACOMO FERDINANDO	
Componenti	FERRARI MARCO	BIASIN PAOLO
	ARMANINI ALBERTO	GHIDONI TIZIANO
	ASTORI DARIA IDA	
Segretario	CAPITANIO MATTIA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Delegato	FINELLI DONATO	
Vice Delegato	BIANCHI GIANNI	
Componenti	CITTERIO ANTONIO	GRECO BARBARA
	COLOMBO ROBERTO	MONTORFANO ROBERTO
	CLERICI LUIGI	
Segretario	VAROTTO ADRIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Delegato	DENICOLI ANDREA	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	BIGNAMINI ORIANA	MOLASCHI MAURIZIO
	DONINI SIMONA	
Segretario	CORBANI GIANLUCA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO

Delegato	COLOMBO GIOVANNI	
Vice Delegato	BINDA GUGLIELMO	
Componenti	PANZERI MAURIZIO	NAVA GIANFRANCO
	ANNICCHIARICO GIOVANNI	
Segretario	MONTI ANTONIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO

Delegato	LUONI FEDERICO	
Vice Delegato	MORELLI CRISTINA	
Componenti	VAGHI ERNESTO	TRIBUZIO MASSIMO
	BARBAGLIA ALBERTO	RECROSIO PAOLO
Segretario	CARNAGHI VALTER	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI

Delegato	AMPISIO ERMINIO	
Vice Delegato	GENERANI ROBERTO	
Componenti	AIOLFI LUCIANO	ORSINI ANGELO
	PIZZAMIGLIO UMBERTO	GEROLI GIANCARLO
Segretario	SORRENTINO SARA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Delegato	SARZI NICOLA	
Vice Delegato	DALCO' ANTONIO	
Componenti	MANZOLI SERGIO	CALEFFI VILLIAM
	ACERBI STEFANO	
Segretario	SCARAVELLI DANTE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

Delegato	GIROTTO ADRIANO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	MINOIA BRUNO CARLO	DE PALMA GIUSEPPE
	COMMISSO DARIO MARIA	FELTER FRANCO
	MANNA ANGELO ANTONIO	MALINI ANDREINA
Segretario	SOMENZI TERESIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA BRIANZA

Delegato	REDAELLI ERMANNO	
Vice Delegato	MANZONI DARIO	
Componenti	CAVORSI MARIO	MARIANI RODOLFO
	BONALUMI ALESSANDRO	GENTILE DOMENICO
	MANFREDI MICHELE	GRIGNANI ANTONIO
Segretario	CICCHETTI ALESSANDRO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Delegato	SORDI GIANMARIO	
Vice Delegato	MONTAGNA ANDREA	
Componenti	ORNIGOTTI GIOVANNI	DESTRO GIANLUIGI
	RANZINI GIORGIO	ORTI GIOVANNI
	MANENTI GIANFRANCO	
Segretario	BOVONE ANDREA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

Delegato	CROCE DANIELE ANTONIO	
Vice Delegato	LISIGNOLI ROMANO FORLIN	
Componenti	BRUGA ALBERTO	ONGARO DANILO
	D'ERI FULVIO DOMENICO RICCARDO	DE GIAMBATTISTA ALBINO
	LIVRAGHI ALDO	GROSSI ROBERTO
	POZZOLI SERGIO	
Segretario	CAO ELENA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Delegato	BIANCHI LORENZO	
Vice Delegato	MILANI ANDREA	
Componenti	ARRIGO ROBERTO	BRIANZA FABRIZIO
	D'ALESSANDRO LUIGI	SCHEMBRI PIERO MARIA
	GEPRINI ETTORE	
Segretario	CAPPIA MASSIMO	

COMITATO REGIONALE MARCHE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Delegato	ROCCHI ELVIO	
Vice Delegato	DUCA ALDO	
Componenti	POLENTA FLAVIO	CESARETTI LUIGI
	INZITARI FRANCO	COTOLONI ATTILIO
	CANALINI GIANNI	
Segretario	STAFFORTE CORRADO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Delegato	PAOLETTI LUIGI	
Vice Delegato	PETRITOLA PIERO	
Componenti	PERONI PIETRO	FONTANA MARIO
	FELICETTI GIOVANNI	
Segretario	DI MARCO PASQUALE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Delegazione	ANDRENELLI GUIDO	
Vice Delegato	TRASATTI GINO	
Componenti	SOLDINI GABRIELE	MONTIRONI MARIO
	FRANCUCCI MAURIZIO	
Segretario	CONTIGIANI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Delegato	MORMILE PASQUALE	
Vice Delegato	SAUDELLI SAURO	
Componenti	BEDINOTTI LUIGI	OLIVI PAOLO
	SCHIRO' ANTONIO NOBILE	PEDINELLI MAURO
	ACCARDI JACOPO	
Segretario	VERARDO STEFANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Delegato	MALASPINA GIUSEPPE	
Vice Delegato	AMICI PATRIZIO	
Componenti	MICUCCI GASTONE	TOSONI JOELE
	STROVEGLI GIANNI	
Segretario	RICCI GIUSEPPE	

COMITATO REGIONALE MOLISE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Delegato	SORGENTE RAFFAELE	
Vice Delegato	PASQUALE PIETRO	
Componenti	IACURTI PIETRO	
Segretario	NAPOLITANO PASQUALE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Delegato	ROSSI ANTONIO	
Vice Delegato	FORTE ALFONSO	
Componenti	GUGLIELMI RENATO CELESTINO	SANTORO NICOLINO
Segretario	CASTALDI MICHELE	

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato	GIACOBONE MARCO	
Vice Delegato	SEMINO LUCIANO	
Componenti	TRISOGLIO ALESSANDRO	BISOGLIO MARIO CARLO
	BRODA GIANNI	BORELLO MAURO
Segretario	BRUNO GIANPIERO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato	MERLO GIANFRANCO MARIO	
Vice Delegato	PANTANO FRANCESCO	
Componenti	BRAGATO TIZIANO	PERA GIUSEPPE
Segretario	FASSONE BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato	LANZA GIULIO	
Vice Delegato	MARCHINI ELIO	
Componenti	SOLA GIANMARCO	FRANCISETTI ENZO
	NARCETTI FABIO	
Segretario	SANTOMAURO ANGELO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato	CHIAVASSA GIUSEPPE	
Vice Delegato	FACCIA GIOVANNI	
Componenti	BIGLIONE GIANORESTE	MELIS IGNAZIO
	CORRADO LUCA	
Segretario	BALLARIO GIOVANNI	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato	DRAGO ROBERTO	
Vice Delegato	MILANO GIANFRANCO	
Componenti	TURATI GIORGIO	FASSINO GUIDO
Segretario	PISTOLESI GIANNI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato	VERDICCHIO MICHELE	
Vice Delegato	ECCELSI ALESSANDRO	
Componenti	SETTONI MAURIZIO	RAMAZZOTTI SERGIO
	BONINSEGNA MASSIMO	BIANCHI RINO
Segretario	ECCELSI MARIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato	MUCCIOLO PIERLUIGI	
Vice Delegato	TONELLI SILVIA	
Componenti	PRIMERANO FRANCESCO	MAURINO MASSIMO
	BOLZONI SERGIO	
Segretario	PINTORI ORLANDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato	SPINA GIOVANNI	
Vice Delegato	CAPELLO DANIELE	
Componenti	BOERO FRANCO	CAPILLI GIULIO
Segretario	BOCCHICCHIO SIMONA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato	MADEO BENEDETTO	
Vice Delegato	IULITA MAURIZIO	
Componenti	CARAMIELLO FRANCESCO	FERRARO FEDERICO
	ALBERTI FABIO	
Segretario	BELLI SERGIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato	PULCINA PIERO	
Vice Delegato	BOBBA CLAUDIO	
Componenti	CORBELLETTI GIUSEPPE	MASCARI ROSARIO
	ZOLA PIERO ANGELO	
Segretario	FAMA' ROCCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato	ALBARELLO MARCO	
Vice Delegato	BRIARAVA GIUSEPPE	
Componenti	CARNEVALETTI ALDO	VALENTINI ERMINIO
	JACOBUS STRÏJBOSCH	CHABOD LORIS
	COTRONEO ALBERTO	
Segretario	DEL FAVERO MARCO	

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato	ZONNO EMANUELE	
Vice Delegato	FABBRICATORE VITO	
Componenti	DE GIGLIO DOMENICO	LOIACONO GIACOMO
	LOBELLO GIUSEPPE	RICCARDI MICHELE
	DADDARIO MICHELE	D'ADDARIO RAFFAELE
	LIACI ANDREA	SCAMARCIA GIOVANNI
	CAMPOBASSO FRANCESCO	POMES GIUSEPPE
	COSTANTINO GIUSEPPE	
Segretario	DE NICOLO' PIERFRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT

Delegato	LAMIA CAPUTO PIERPAOLO	
Vice Delegato	PETRUZZELLA LUCA	
Componenti	MINETTI CLAUDIO	BUCCI LUCANTONIO
	RUTIGLIANO DAVIDE	DICHIANO NICOLA
Segretario	GAUDINO ASSUNTA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato	DISTANTE FERNANDO	
Vice Delegato	AVERSA CARLO MODESTO	
Componenti	PASIMENI GIORGIO	MENCONI GIUSEPPE
	MACI SALVATORE	COSTANTINO ALESSANDRO
	COLELLI COSIMO	D'ALESSANO SAMUELE
Segretario	FONTANAROSA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato	TAGGIO LORENZO	
Vice Delegato	FUIANO GAETANO ANTONIO	
Componenti	TUCCI MARIA TERESA	RIZZI GIOVANNI
	QUIRITO GIUSEPPE	TAGGIO LUCA
	CAGNAZZO RAFFAELE	PELLEGRINO RICCI
	NIGLIO ANTONIO	IATAROLA CRESCENZO
Segretario	NAZZARO LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Delegato	DE MITRI LUANA	
Vice Delegato	SERAFINO ANGELO	
Componenti	RIZZO ANTONIO	ELIA ELIO
	PINI UMBERTO	GUIDO ELISEO
	TRULLO COSIMO	MANNO VINCENZO
	TROTTA ROBERTO	SARACINO ANTONIO
	FERSINI VIRGILIO	SALES JACOPO
Segretario	BASURTO FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Delegato	TORIO FABIO	
Vice Delegato	BIONDI ELIO	
Componenti	MOLENDINI MARIO	TORIO PASQUALE
	PORZIO GIUSEPPE	TODARO GIUSEPPE
	FERRO LUIGI	DE TUGLIE MATTIA
	LIUZZI ANTONIO	PORZIO ALBERTO
	BRUNO VITTORIO	SCARPETTA NICOLA
Segretario	DE TUGLIE ANTONIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Delegato	COLAZZO ORAZIO	
Vice Delegato	SERAFINO LUIGI	
Componenti	SABATO GIOVANNI	IANNONE GIUSEPPE
	GALATI ANNA GRAZIA	
Segretario	VERGARI ANTONIO	

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Delegato	PISTIS ROBERTO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	CAGLI LORENZO	COMELLA EMANUELA
Segretario f.f.	MADAU ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA

Reggente	SERRA RENATO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	DA NOMINARE	
Segretario f.f.	MADAU ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO

Delegato	TENDAS LUCA	
Vice Delegato	CAPPAI ALBERTO	
Componenti	DELL'ORFANO FABRIZIO	CATTE ADRIANO
	PORCU ANDREA	MUREDDU GIANNI
Segretario	MARIANE ANDREA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA - TEMPIO

Delegato	SATTA GIANGIACOMO ROBERTO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	SATTA MARA	CAPPELLI ELENA
	LATTUNEDDU LUCA	
Segretario	MASU GIROLAMO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

Delegato	COSTELLA MANOLO	
Vice Delegato	COLLU SIMONETTA	
Componenti	INTERMITE MASSIMO	ARCA FEDERICA
	MADAU SALVATORE	FADDA FRANCESCO
Segretario	MEDDE ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

Delegato	PINNA PEPPINO	
Vice Delegato	RUIU GIOVANNI	
Componenti	CORGIOLU CARMELANNA	MURGIA MATTEO
	SATTA ANTONELLO	MANCA GIORGIO
Segretario	SATTA ANDREA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORTOLI' - OGLIASTRA

Delegato	RIONERO VIOLO	
Vice Delegato	SCATTU SILVANA	
Componenti	PISANO LUIGIA	MEREU FRANCESCO
	DENIS PITTALIS	GHIRONI MANUELA
Segretario	PILI LUIGI	

COMITATO REGIONALE SICILIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Delegato	CARAMANNO ANGELO	
Vice Delegato	LENTINI CARMELO	
Componenti	CASA' CALOGERO	CARLISI STEFANO
	CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO	MONTAPERTO GIOACCHINO
	VALENTI DIEGO	BURGIO TONINO
	CARAMANNO ANTONINO	
Segretario	SANFILIPPO SALVATORE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.

Delegato	MOLINO GIUSEPPE	
Vice Delegato	LANZA PLACIDO	
Componenti	CALABRO' SANTO	GIAMBO' ANTONINO
	CONTI FRANCESCO	MONDELLO LORENZO
	PERDICHIZZI FRANCESCO	
Segretario	AGRI' GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Delegato	VITALE GIORGIO	
Vice Delegato	MORGANA ROBERTO	
Componenti	GRECO SAVERIO	PEPE GANDOLFO MARIA
	POLIZZI MICHELE DONATELLO	LACAGNINA SALVATORE
	DI BARTOLO DAVIDE LUCA	TERRANA CALOGERO
	SARDO FERNANDO	
Segretario	SCEBBA LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

Delegato	GURRISI LINO	
Vice Delegato	SAPIENZA MARCELLO	
Componenti	ANTONUCCI DARIO	DE LUCA SERGIO
	DI GREGORIO LUCA	BARCELLONA GAETANO
	MAUGERI ANTONINO	SALAMANCA MARIO
Segretario	CALOGERO GIANFRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA

Delegato	ANZALDI GIUSEPPE	
Vice Delegato	LA PAGLIA MATTEO	
Componenti	LATTUCA ANNA MARIA	MILLAURO GIUSEPPE
	MILOTTA MARIA ASSUNTA	SPALLETTA FILIPPO
Segretario	DI LUCA GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

Delegato	LACAVA LEONARDO	
Vice Delegato	GREZZO FRANCESCO	
Componenti	SARAO' SANTI	SETTIMO FRANCESCO GIUSEPPE
	RIPINTO RENATO	COSTANTINO SALVATORE
	GUGLIELMO ANTONIO	LANDRO PASQUALE
Segretario	FERRARO CARMELO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Delegato	CARDELLA FABIO	
Vice Delegato	PORRETTA MARIO	
Componenti	GIARRUSSO ANDREA	LA PAROLA FRANCESCO PAOLO
	D'ALBERTI CALOGERO	
Segretario	CAPUANA FABIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

Delegato	GIACCHI GINO	
Vice Delegato	LA COGNATA ARMANDO	
Componenti	LA LOTA ANDREA	FICILI BARTOLOMEO
	FERLANTE SAVARESE GIUSEPPE	VITALE MASSIMILIANO
	TRAINA ROSARIA	POIDOMANI MICHELE
Segretario	VITALE VINCENZO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Delegato	CAVARRA NELLO	
Vice Delegato	FARAONE VINCENZO	
Componenti	GUGLIOTTA PAOLO	CASSIA MARCO
	SCIMO' VITTORIO	AGLIANO' SEBASTIANO
Segretario	RIZZA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

Delegato	LOMBARDO PIETRO BRUNO	
Vice Delegato	AMOROSO ANTONIO	
Componenti	SACCO GIOVANNI	ANTERI VALERIA
	LICATA VITO	LOMBARDO PASQUALE
	BIANCO SALVATORE	
Segretario	PANFALONE VINCENZO	

COMITATO REGIONALE TOSCANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Delegato	PETRUCCI GIANFRANCO	
Vice Delegato	PERUZZI FRANCO	
Componenti	PIOVOSI LORENZO	MACCARINI LUCA
Segretario	OTELLI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Delegato	MATTEINI ALESSANDRO	
Vice Delegato	BONIFACIO MAURIZIO	
Componenti	DEL ROSSO CLAUDIO	BINAZZI FRANCO
	NALDI ANNA	RICCI LUCA
	FRANGINI LUCIANO	
Segretario	GROSSI TIZIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Delegato	ROSSI AGIDE	
Vice Delegato	MACHETTI FABIO	
Componenti	CARRARESI FRANCO	SILLI ENRICO
	LUCCHETTI MANRICO	
Segretario	PEPI CLAUDIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

Delegato	PASQUALETTI PAOLO	
Vice Delegato	CARBONCINI PAOLO	
Componenti	BONANNINI ENRICO	STIACCINI FRANCO
	STEFANINI MAURO	PALUMBO LUCA
Segretario	AGRETTI ALDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Delegato	DINELLI EUGENIO	
Vice Delegato	MODENA MASSIMO	
Componenti	BARGIACCHI FRANCO	TADDEUCCI MASSIMILIANO
	TABARRACCI ALVARO	GUAZZELLI MAURO
Segretario	DINELLI FRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Delegato	RATTI GIULIANO	
Vice Delegato	PONTICELLI LUCA	
Componenti	VANGELI ROBERTO	BOIFAVA IVAN
	VATTERONI CLAUDIO	
Segretario	BELLE' FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Delegato	MARINI FRANCO	
Vice Delegato	SEVERINO GIUSEPPE	
Componenti	GADDUCCI BRUNO	MORELLI FRANCO
	CHINI ALDO	
Segretario	PERINI MARCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Delegato	D'AMBROSIO ROBERTO	
Vice Delegato	SPINICCI STEFANO	
Componenti	VACCARO ANGELO	MAZZANTI EVARISTO
	MATI GIORGIO	LISSA MASSIMO
	GENSINI GIULIANO	CARRADORI STEFANO
	NUGET SERGIO	
Segretario	SALVESTRINI MIRCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato	FALCO MAURIZIO	
Vice Delegato	BETTARINI GINO	
Componenti	INCERPI DARIO	CASANOVA IVO
	FERRONI ENRICO	COLZI DANIELE
	BERNARDI ROMANO PAOLO	FALCO ANDREA
	CRISANTO MAURIZIO	
Segretario	QUERCI ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Delegato	FORTE CARLO	
Vice Delegato	CIATTI CARLO	
Componenti	PALLARI GIANNI	BELLACCINI DUCCIO
	VENERI VITTORIO	AMIDEI MAURIZIO
Segretario	MATERA MASSIMO	

COMITATO REGIONALE UMBRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	SCOCCIA FAUSTO	
Componenti	ASCANI ORNELIO	CISTELLINI MASSIMO
	RUBECA ANTONIO	ROSSI LUCA
	UBALDI FABIO	TUFO GIANCLAUDIO
	BARTOLINI FABIO	GLIOTI CARMELO
Segretario	CIURNELLA ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delegato	FORTI MASSIMO	
Vice Delegato	MARCHEGIANI ROBERTO	
Componenti	URSINI BERARDINO	RAMINELLI ALBERTO
	DAMASCENI MAURIZIO	TARQUINI ORIANO
Segretario	MONTICELLI GIOVANNI	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO	CENCIARINI SERGIO
	ALUNNI PAOLO	MENICHETTI FRANCO
Segretario	TRAVERSINI GIOVANNI	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	GIOVANNINI LUCA	
Componenti	ALESSANDRI MICHELA	ROCCETTI FILIPPO
	ROSCINI ICILIO	
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Delegato	PACCAMONTI LUCIANO	
Vice Delegato	BICCHERI RODOLFO	
Componenti	GAMBINI BARBARA	MAURIZI MARIA PIA
	PASTORELLI MONIA	BUCEFALO ALESSANDRO
	MARINI MARIANI RAOUL	
Segretario	ZEBI LUCA	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO

Delegato	POLEGRI GIANLUCA	
Vice Delegato	DI BARTOLOMEO ALESSIO	
Componenti	AVOLA LEONARDO	RICCITELLI GIANFRANCO
	PACE STEFANO	
Segretario	PECORELLI ALBERTO	

COMITATO REGIONALE VENETO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Delegato	BIRTI LIVIO	
Vice Delegato	MINISINI BRUNO	
Componenti	ZANCHIN MAURO	SCETTRO NICOLA
	TOLFO GIOVANNI	COSTENARO NICOLA
Segretario	MITROTTI SALVATORE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Delegato	ZANIN ORAZIO	
Vice Delegato	BOITO MANUELA	
Componenti	DAL PONT LUCA	DE CASSAN FABIO
	DALLA CORT ALFREDO	DALLA PALMA CLAUDIO
	CARRERA EROS	
Segretario	DE LEONARDIS BERNARDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Delegato	PICCOLI GIAMPIETRO	
Vice Delegato	MOTTA MASSIMO	
Componenti	BODO STEFANO	CAMPACI SEVERIO
	PITTARELLO CLAUDIO	SPOLAORE ALBINO
	TISATO GABRIELE	BODO IVANO
	LISSANDRON CLAUDIO	OMETTO FRANCO
	SCORZONI MARIACHIARA	GRIGOLON ANTONIO
	RIZZATO RENATO	
Segretario	DA NOMINARE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

Delegato	PASTORELLO LUCA	
Vice Delegato	MORETTO RIDOLFO	
Componenti	SACCHETTO ARRIGO ENZO	CONTATO DAVIDE
	RAVAGNANI LINO	VIOLATI ALESSANDRO
	MAZZO FRANCESCO	RAGONA VIVIANA
	MAZZO ANTONIO	
Segretario	BELELLA IVANO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI S.DONA' DI PIAVE

Delegato	BISIOL MANILA	
Vice Delegato	SALVADOR MARIO	
Componenti	DE MARTIS ELENA	TREVISIOL ITALO
	DAMO OTELLO	
Segretario	BALLARIN IVAN	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Delegato	DONA' CLAUDIO	
Vice Delegato	ANTONIOLI GIOVANNI	
Componenti	RESTELLI CARLO	ROBAZZA LEO
	BAGGIO BRUNA	ZILIOTTO ELENA
	BRESSAN PAOLO	
Segretario	POL ALESSANDRA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Delegato	MURIOTTO GIANCARLO	
Vice Delegato	CREMASCHI TULLIO	
Componenti	BULLADO SILVANO	MORO GABRIELE
	CONFALONE FRANCESCO	ALBERTINI FABRIZIO
	FRANZOI ARMANDO	TASSO SILVANA
	TREVISAN MASSIMO	BACCI ANGELO
Segretario	CABIANCA GABRIELE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Delegato	PRANDO CLAUDIO	
Vice Delegato	FRANCIOLI DONELLA	
Componenti	BONFANTI LUIGI	FEDRIGO ALESSANDRA
	FERRONI MASSIMILIANO	FILIPPINI GIANCARLO
	PALMIERO GIOVANNI	TESSARI ANDREA
	VERZINI GIORGIO	DOMINICHINI ALFREDO
	DUSINA ORLANDO PAOLO	MARZARI ELEONORA
	MASSEI MAURIZIO	
Segretario	RENSI MARISA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Delegato	FRANCESCHETTO MARCO	
Vice Delegato	DONADELLO LUIGI	
Componenti	PONTALTI ISABELLA	CAMPANILE FRANCESCO
	BANZATO FRANCO	
Segretario	ARDUIN GIANFRANCO	

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N. 8
Stagione Sportiva 2024 – 2025

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2024–2025 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.
La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, che nella pagina web https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.**

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, **entro 30 giorni dalla data dell'evento.**
In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.**

CONTACT CENTER
Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)
02-50033122 (per chiamate da rete mobile)
(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal 1° luglio 2023.

800 137 060
(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il 30 giugno 2023)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al 30 giugno 2023.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale *One care* all'indirizzo web https://www.onecare.aon.it/

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale giovanile) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC.
Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando, però, per il portale FIGC.

DENUNCIA SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi (RCT) devono essere denunciati compilando il "modulo denuncia RCT" e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.
Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni.
La società Willis Italia S.p.A., che provvede alla gestione dei sinistri RCT, è contattabile al numero telefonico 06 54095270.

Si rappresenta sin d'ora che la società Willis Italia S.p.A. NON È **in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni** poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;

2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.
Per venire incontro alle esigenze delle società sportive e dei tesserati, il servizio è attivo anche all'indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2024/2025 è pari ad **euro 24,00** per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 24,00** – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i "Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2024/2025:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2024/2025 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2025.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all'interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 4

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi (indirizzo e-mail b.sciortino@lnd.it), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2024/2025, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2024/2025

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2024/2025, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- **per l'esercizio della cronaca radiofonica:**
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro**;**

- **per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**
sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita**.**

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:
a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.
La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.
I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

_____

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.
Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2024/2025.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2024/2025; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del "Tagliando di Accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2024), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (**fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa –** oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare **– in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali -** scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2024/2025 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;

- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;

- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2024/2025, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2024/2025.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2024.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2024/2025.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Roma, 1° luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui ai precedenti provvedimenti tra i quali, in particolare, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina in materia di imposte sui redditi e IVA, il DPR n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi e IVA, ed il D. Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Tra le novità più importanti, che riguardano tutte le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (*art. 5 del Decreto)*, va segnalata la riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti omessi – la sanzione è fissata al 120%, mentre ancora oggi va dal 120 al 240% - ed è prevista una regolarizzazione con una sanzione pari al 70% se la dichiarazione è prodotta anche oltre, e non più entro, i 90 giorni (*oggi previsti*) purchè prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni ed accertamenti. Anche per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70% della maggiore imposta dovuta, attualmente dal 90 al 180%, ma in sede di regolarizzazione tempestiva scende al 50%.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30 al 25% per la regolarizzazione oltre i 90 giorni.

Viene garantito, con l'introduzione dell'art. 21-*ter* al D. Lgs. n. 74/2000, il principio del *no bis in idem* potenziando l'integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando la possibilità di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. *E', quindi, prevista l'applicazione del favor rei per le nuove regole sul cumulo e sul ravvedimento. Verrebbe così individuata la sanzione unica mediante cumulo giuridico, su cui poi applicare l'abbattimento percentuale: a tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione un software per il calcolo dell'unica sanzione.*

Anche il ravvedimento diventa più accessibile e conveniente in quanto la diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali favorisce automaticamente l'abbattimento della sanzione prevista per il ravvedimento operoso. Ad esempio, in caso di infedele dichiarazione la sanzione scende dal 90 al 70% dell'imposta non dichiarata e, pertanto, il ravvedimento sarà possibile versando 1/9, 1/8, 1/7, ecc., non più del 90% ma del 70%; è introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche per il ravvedimento come è previsto nella modifica apportata all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dall'art. 3, comma 1, lett. g).

Infatti, con l'applicazione del cumulo giuridico, finora riservata soltanto all'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. In questo caso la percentuale di riduzione del ravvedimento va riportata al momento di commissione della prima violazione.

Sono, poi, definite le distinzioni tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti mentre gli omessi versamenti di ritenute e IVA sono sanabili ben oltre le attuali scadenze.

Le norme che, peraltro, comportano una attenuazione delle sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.

Tanto premesso, si riportano di seguito, in dettaglio, le principali novità legislative.

Art. 1 - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Modifiche al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000

Con il **comma 1, lett. a), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, è chiarita legislativamente la differenza tra crediti spettanti/non spettanti e crediti inesistenti. Per "crediti d'imposta non spettanti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente n. 1), sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti d'imposta che pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con la successiva lett. b), **del comma 1**, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000** - *Omesso versamento di ritenute dovute o certificate* - che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

La successiva **lett. c), del comma 1, del D. Lgs. n. 87/2024,** sostituisce **l'art. 10-ter del D. Lgs. n.74/2000** – *Omesso versamento di IVA* – prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro.

Con la successiva **lett. d**), viene inserito dopo il **comma 2 dell'art. 10-quater** – *Indebita compensazione* – **il comma 2-bis**. Il precedente comma 1 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti **non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Con il **nuovo comma 2-bis** inserito viene stabilito che la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La **lett. e) del comma 1 del D. Lgs. n. 87/2024,** stabilisce all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 – *Sequestro e confisca* – con la sostituzione del comma 2, che, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca dei beni conseguente ad una condanna o applicazione di pena per uno dei delitti previsti dal Decreto, non è disposto

se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Con la successiva **lett. f)** viene modificato l'art. 13 – *Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario* – I reati di cui ai precedenti artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. A tal fine il Giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* del Codice Penale, il Giudice valuta in modo prevalente l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione Finanziaria, l'entità del debito residuo quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, la situazione di crisi e dell'insolvenza.

La successiva **lett. g) dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024,** prevede all'art.**13-*bis*** – *Circostanze del reato* – la sostituzione del comma 1 con i seguenti.

1. Fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente Decreto sono ridotte fino alla metà e non sono applicate le pene accessorie se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Con **la lett. m), al punto 1),** sono stati **introdotti al D. Lgs. n. 74/2000, gli artt. 21-bis** – *Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione* - che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e **l'art. 21-ter** – *Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative* – che stabilisce che quando per lo stesso reato è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'Autorità Amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (***ne bis in idem***). Il principio del *ne bis in idem* opera quando sono previste due sanzioni penali, una penale ed una amministrativa oppure due sanzioni amministrative purchè esse abbiano una natura afflittiva e preventiva e, quindi, una efficacia punitiva.

Con la stessa **lett. m), al punto 5),** è stato introdotto al **DPR n. 602 del 29 settembre 1972, l'art. 28-*sexies*** – *Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati* – che stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed inesigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema in compensazione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni, e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di irregolarità commesse entro i termini di legge. La compensazione del credito è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Modifiche al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

L'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, al comma 1, lett. a), reca modifiche **all'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97**, - stabilendo, al **comma 1 dello stesso art. 1,** che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica la sanzione amministrativa del **120%**, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00 a 1000,00 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio – da 250,00 a 1.000,00 euro -nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del **75%.** Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

Il comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n.471/97, è modificato nel senso che se la dichiarazione presenta un reddito inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150,00 euro.

Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-1 che stabilisce che se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza di accessi, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del **50%.** Se non sono dovute imposte la sanzione è di 150,00 euro.

All'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 - *Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta* - **con l'art. 2, comma 1, lett. b)-1),** del D. Lgs n. 87 del 14 giugno 2024, è modificato **il comma 1** prevedendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, si applica la sanzione del **120%**, anzichè dal 120 al 240%, dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **75%.** Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Il **comma 2** dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471 è modificato dall'**art. 2, comma 1, lett. b)-3) del D. Lgs. n. 87/2024** - prevedendo che se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. b)-4),** dopo il comma 2 è inserito il **comma 2.1,** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza formale di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **50%.** Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione di 250,00 euro.

Infine all'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97**, con la lett. b)-5) del comma 1 dell'art.2 del D. Lgs. n. 87/2024,** è stabilito che la sanzione di cui al precedente comma 2, è aumentata **dalla metà al doppio**,

anziché della metà, quando la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Con l'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto n. 87 del 14 giugno 2024, sono apportate modifiche all'art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997- *Violazioni relative alla dichiarazione dell'IVA* **-**

Il comma 1 dell'art. 5 è modificato dalla **lett. c)-1)-1.1),** che prevede, tra l'altro, che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare del tributo dovuto e con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-2),** è inserito **all'art. 5 del D. L. n. 471/1997,** il **comma 1-*bis*** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, comunque prima dell'attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **75%**. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250,00 euro.

La lett. c)-3) del D. Lgs. n. 87, modifica il **secondo periodo del comma 3** dell'art. 5 del D. Lgs. n 471/97, prevedendo che se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione da **250,00 a 2.000,00 euro**. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della formale conoscenza di attività di controllo, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.

Con la successiva lett. c)-4) è modificato il comma 4 del medesimo art.5 – *infedele dichiarazione* – stabilendo che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, questa viene stabilita nella nuova misura del **70%**, anzichè dal 90 al 180%, della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato con un minimo di150,00 euro.

La lett. c)-5) del D. Lgs. n. 87/2024, inserisce dopo il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, il **comma 4-1** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente sia venuto a formale conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **50%.** Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150,00 euro.

La lett. c), al successivo punto 6), modifica **il comma 4-*bis*** dell'art. 5 che prevede che la sanzione di cui al comma 4 è aumentata **dalla metà al doppio** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Infine, con il successivo **punto 7) della lett. c)**, il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, comporta la sanzione del **25%**, anziché del 30%.

L'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 87/024, reca modifiche **all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997** – *Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA* –

La predetta **lett. d), al punto 1),** modifica l'importo della sanzione prevista dal **comma 1 dell'art. 6**, stabilendo che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione del **70%**, anziché tra il 90 e il 180%, dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è

dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Con il punto 5) della lett. d), viene modificata al **comma 4 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero per emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione è in ogni caso pari al **70%**, anziché al 90%, dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inferiore a 300,00, anziché a 500,00 euro.

La lett. d), al punto 6), sostituisce il successivo **comma 6 del predetto art.6 del D. Lgs. n. 471/97**. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, **è punito** con la sanzione pari al **70%**, anziché al 90%, dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro.

Il punto 7) della lett. d), **dell'art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce il **comma 8 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/1997. Il nuovo comma prevede che l'acquisto senza fattura o con fattura irregolare è punito con una sanzione pari al **70%,** anziché 100%, con un minimo di 250,00 euro sempre che non si provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa fattura irregolare.

Il successivo punto 9) della lett. d), modifica i commi 9-*bis* e il 9-*ter* dell'art. 6 del D. Lgs. n. 471, concernente l'inversione contabile.

L'art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 7 – *Violazioni relative all'esportazione* – del D. Lgs. n. 471/1997.

E' prevista, **alla lett. e), al punto 1),** la sanzione del **50%,** anziché dal 50 al 100%, per cessione di beni senza addebito d'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessione di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Al **successivo punto 2**), è previsto che le operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sono punite con la sanzione del **70%**, anziché del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in Dogana, relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.

L'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche **all'art. 8** del D. Lgs. n. 471/1997 - *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni* –. E' stabilita una sanzione fissa di **30.000,00 euro**, anziché 50.000,00, per omissione o indicazione errata degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi e IRAP.

La successiva lett. i), comma 1, dell'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche **all'art. 12** del D. Lgs. n. 471/97. Le sanzioni accessorie per violazioni riferibili al periodo d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, **sono ridotte della metà**.

Con la successiva **lett. l),** sono apportate modifiche **all'art. 13 –** *Ritardati ed omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.*

Con il punto 1) della lett. l), la sanzione per omessi versamenti periodici, in acconto, a saldo e di conguaglio alle scadenze stabilite è del **25%**, anziché del 30%.

Con il **successivo punto 2 della lett. l),** il **comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, è sostituito dai seguenti**. Il nuovo **comma 4** stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 4-*ter,* si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 1, lett. g-*quater)* e g-*quinquies*) del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il **nuovo comma 4-bis** prevede che in caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-*quinquies*), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 25%, anziché al 30%, del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi. **Il nuovo comma 4-*ter*** prevede che si applica la sanzione di 250,00 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi.

Il punto 5) della lett. l), reca modifiche al **comma 5 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, stabilendo che** nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-*quater),* del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al **70%,** anziché dal 100 al 200%, del credito utilizzato in compensazione. E' poi inserito **all'art. 13 il comma 5-*bis,*** il quale prevede che nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-*quater),* n. 2, del D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

Art. 3 – Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 –

Il comma 1 dell'art. 3, del D. Lgs. n. 87/2024, con la lett. a), aggiunge **al comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997**, - *Sanzioni amministrative* -, il **comma 2-*bis***. Premesso che il precedente comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro e le sanzioni accessorie che possono essere irrogate solo per casi espressamente previsti, con il **comma 2-*bis*** è chiarito che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società ed enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente, ferma restando, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se, poi, è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Con la successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, viene aggiunto all'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Principi di legalità e proporzionalità* – il **comma 3-bis** che stabilisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

La successiva lett. c), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, apporta modifiche **all'art. 6** del D. Lgs. n. 472/1997– *Cause di non punibilità* -. In particolare, **dopo il comma 5-*bis*** del medesimo art. 6, è aggiunto il comma 5-*ter* che stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa ed al versamento dell'imposta dovuta, semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

La successiva lett. d), reca modifiche l'art. 7 – *Criteri di determinazione della sanzione* - prevedendo, con il **punto 1)**, al **comma 1,** che la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità e che si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con il successivo **punto 2), il comma 3** è modificato prevedendo che la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Con il successivo punto 3), è sostituito il **comma 4** stabilendo che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, variabile o proporzionale. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione può essere aumentata fino alla metà. **Con il punto 4**), in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo, anziché ad alla metà (**comma 4-bis**).

La lett. e), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97 – *Responsabilità per la sanzione amministrativa* – **Con il punto 1) della lett. e), il comma 1 dello stesso art. 11** è modificato prevedendo che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo lavoro o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

Con il successivo punto 3), viene modificato il **comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97,** prevedendo che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

La successiva lett. f), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97 - *Concorso di violazioni e continuazione* – introducendo nuove regole in relazione al cumulo giuridico. Con il **punto 1**), il comma 1 dell'art. 12, prevede che "E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, amentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni".

Con il punto 2), è previsto al **comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997** che "alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni".

Con il **successivo punto 3 è previsto al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97,** che "nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto".

Il successivo punto 5), sostituisce il comma 5 dell'art. 12 stabilendo che "nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3".

Con il punto 7), viene apportata modifica al **comma 8 dell'art. 12**, stabilendo che "nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo".

Il successivo punto 8), inserisce, **dopo il comma 8, il comma 8-bis** che prevede che "le previsioni di cui commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi".

La lett. g), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 – *Ravvedimento* -. **Con il punto 1**), in materia di sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, viene modificata **al comma 1 dell'art. 13, la lett. b-*bis*** stabilendo che si applica la sanzione **di un settimo del minimo** edittale se la regolarizzazione avviene **oltre** il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre **un anno** dall'omissione o dall'errore.

Con il successivo punto 2), è modificata la lett. **b-*ter*) e inserita la lett. b-*quinquies)* del comma 1 dell'art. 13** in esame, prevedendo la sanzione ridotta ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione e il pagamento avvengono dopo la comunicazione del provvedimento dell'atto se quest'ultimo non è preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. La sanzione è prevista nella misura di **un quinto** del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo. La sanzione è, poi, nella misura di **un quarto** del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Con il punto 5), è modificata la **lett. c) del comma 1** dell'art. 13, prevedendo la riduzione della sanzione ad **un decimo** del minimo edittale per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Con il successivo **punto 6), dopo il comma 2 dell'art. 13** del D. Lgs. n. 472/97, che prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sono inseriti il **comma 2-bis** così formulato: "Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione di cui al comma 1, è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lett. *b-ter*), b-*quater*) e b-*quinquies)*, si applica la percentuale di riduzione ivi contemplata", e il ***comma 2-ter*** che prevede che "la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni"

La lett. h), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica il comma 5-*bis* dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 – *Cessione di azienda* –

Con la successiva lett. i), sono apportate modifiche all'art. 15 – *Trasformazione, fusione e scissione di società* – In particolare, viene modificato il **comma 2 dell'art. 15** che è così formulato: "Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile o agli art. 41 e seguenti del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia".

La successiva lett. l), modifica in parte **l'art. 16** – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* - prevedendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad **un terzo** della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse proporzionali. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di **8 rate o 16 rate trimestrali se le somme superano i 50.000,00 euro, con applicazione degli interessi.**

La successiva **lett. n) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, introduce al D. Lgs. n.472/1997, l'art. 17-bis** – *Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale* - così formulato: "Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art.

16 del presente Decreto e 15 del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè si rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute".

L'art. 4 del D. Lgs. n. 87/2024 reca revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Si segnala, in particolare, quanto riportato dal **comma** 5 che reca modifiche all'art. 32 del DPR n. 640/1972 – *Imposta spettacoli* - La sanzione per omessa fatturazione, compresa originariamente tra il 100 e 200%, viene ridotta al **60%** e quella per il mancato rilascio dei titoli di accesso o per importi inferiori a quelli reali si attesta al **60%** con un minimo di 300,00 euro.

All'art. 33, l'omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate è punita con la sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro e per la mancata richiesta di intervento sui misuratori fiscali si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.